



# **Comune di SAVIORE DELL'ADAMELLO**

## **(Brescia)**

---

---

### **REGOLAMENTO RECANTE**

**«DISCIPLINA per la CORRESPONSIONE degli INCENTIVI per  
le FUNZIONI TECNICHE previsti dall'articolo 113, comma 2,  
del DECRETO LEGISLATIVO 18 Aprile 2016, n. 50»**

**Allegato alla deliberazione  
della Giunta Comunale n. 41 in data 17/05/2022**

Art. 1. Oggetto e finalità.....	3
Art. 2. Soggetti interessati.....	3
Art. 3. Funzioni e attività oggetto degli incentivi.....	4
Art. 4. Esclusioni.....	4
Art. 5. Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta.....	5
Art. 6. Incarichi svolti a favore di altre Stazioni appaltanti .....	5
Art. 7. Attività svolte tramite Centrali di Committenza o Stazioni uniche appaltanti .....	6
Art. 8. Compatibilità e limiti di impiego .....	6
Art. 9. Formazione professionale e strumentazione.....	7
Art. 10. Approvazione e proprietà degli elaborati .....	7
Art. 11. Costituzione del fondo.....	7
Art. 12. Criteri di ripartizione del fondo .....	9
Art. 13. Erogazione delle somme.....	10
Art. 14. Coefficienti di riduzione .....	11
Art. 15. Quantificazione e liquidazione dell'incentivo .....	11
Art. 16. Applicazione, disposizioni transitorie e di coordinamento.....	12
Art. 17. Entrata in vigore e abrogazioni .....	12

## **RELAZIONE INTRODUTTIVA**

Il nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nel seguito semplicemente «Codice dei contratti»), sulla scia di un tema caro al legislatore, espresso prima con l'articolo 18 della legge n. 109 del 1994 (c.d. "Legge Merloni"), poi con l'articolo 92 del decreto legislativo n. 163 e con varie vicissitudini, con l'articolo 93, commi da 7-bis a 7-quater dello stesso decreto (introdotti dall'articolo 13-bis della legge n. 114 del 2014), ha ripreso il concetto dell'espletamento delle funzioni tecniche finalizzate alla realizzazione di lavori all'interno delle pubbliche amministrazioni all'articolo 24, comma 1, del Codice dei contratti, laddove prevede che *«Le prestazioni relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, al collaudo, al coordinamento della sicurezza della progettazione nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici sono espletate: a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti; ...»*.

Da tutto ciò è scaturito l'articolo 113, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, che prevede la costituzione di un apposito fondo, alimentato con risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento, modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

Le modalità e i criteri per la ripartizione del fondo devono essere previsti da ogni Ente in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti.

Tenuto conto del dibattito sulla natura giuridica di tali emolumenti che è sorto, in particolare, a seguito a numerose pronunce della Corte dei conti e delle argomentazioni svolte dal gruppo di lavoro e dal tavolo tecnico coordinato dalla Regione Umbria, condiviso dai Soggetti Aggregatori regionali, dove sono stati individuati i criteri necessari e propedeutici per l'erogazione degli emolumenti economici accessori a favore del personale interno delle amministrazioni a titolo di incentivo per le funzioni tecniche, si propone l'adozione del presente Regolamento.

Si rammenta che a seguito dell'introduzione del comma 5-bis all'articolo 113, ad opera della legge n. 205 del 2017, che ha previsto che gli incentivi *«fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture»*, la Sezione Autonomie della Corte dei conti, con la pronuncia resa dell'adunanza del 10 aprile 2018, ha determinato che gli incentivi siano fuori dal fondo del salario accessorio e non siano sottoposti a limiti di trattamento, smentendo l'orientamento precedente formatosi sull'articolo 9, comma 2-bis del decreto-legge n. 78 del 2010 e reiterato dall'articolo 1, comma 236, della legge n. 208 del 2015.

## Art. 1. Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento, in attuazione delle vigenti disposizioni legislative, contrattuali e regolamentari, contiene disposizioni in merito all'utilizzo del fondo previsto dall'articolo 113, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nel seguito semplicemente **«Codice dei contratti»**), nonché modalità e criteri di ripartizione dei correlati incentivi economici.
2. L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata ad incentivare l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori, servizi e forniture, nei tempi previsti dal progetto, valorizzando le professionalità interne all'amministrazione e incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente regolamento.
3. Nel presente regolamento, ogni volta che è fatto riferimento al Dirigente si intende altresì il Responsabile del servizio interessato in assenza del Dirigente.
4. Nel presente regolamento, ogni volta che è fatto riferimento al Responsabile del procedimento (nel seguito semplicemente **«RUP»**) si intende il RUP di cui all'articolo 31 del Codice dei contratti, nominato o individuato dal soggetto di cui al comma 3 e, nel caso le due figure coincidano (Dirigente o Responsabile del Servizio e RUP) nella stessa persona fisica, è utilizzata una delle seguenti espressioni **«il Dirigente o Responsabile del Servizio, oppure il RUP, se diverso dal Dirigente o Responsabile del Servizio»** o, a seconda del caso **«il RUP, oppure il Dirigente o Responsabile del Servizio, se diverso dal RUP»**. In tutti i caso i due soggetti coincidano i loro provvedimenti sono assunti con un unico atto, comunque formulato purché conservato agli atti o inequivocabilmente ricostruibile nel tempo.

## Art. 2. Soggetti interessati

1. Il presente regolamento si applica al personale in servizio che concorre, per fini istituzionali, a migliorare l'efficienza e l'efficacia della Stazione appaltante con l'apporto della propria specifica capacità e competenza professionale rientrante nella sfera di interesse della Stazione appaltante stessa.
2. Il presente regolamento si applica anche ai dipendenti di altre Stazioni Appaltanti che assumono gli incarichi conferiti dalla Stazione appaltante nei casi stabiliti dall'articolo 5.
3. In particolare, sono soggetti interessati al presente regolamento:
  - a) il RUP e gli altri soggetti incaricati delle funzioni o delle attività elencate all'articolo 3, connesse alla realizzazione di lavori pubblici e all'acquisizione di servizi o forniture, ivi inclusi gli appalti di manutenzione ordinaria e straordinaria;
  - b) i collaboratori dei soggetti di cui alla lettera a) di volta in volta individuati nell'atto formale con cui vengono assegnate le prestazioni professionali necessarie. Per collaboratori s'intendono coloro che, tecnici, giuridici o amministrativi, in rapporto alla singola funzione specifica, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, forniscono opera di consulenza o svolgono materialmente o tecnicamente o amministrativamente, parte o tutto l'insieme di atti e attività che caratterizzano la funzione stessa.
4. Ai sensi dell'articolo 113, comma 3, ultimo periodo del Codice dei contratti, le attività affidate al personale di qualifica dirigenziale non danno titolo alla corresponsione degli incentivi di cui al presente regolamento.

5. L'incentivo non può essere riconosciuto al personale titolare di contratti di lavoro intermittente, di somministrazione o di apprendistato di cui rispettivamente ai Capi II, Sezione II, Capo IV e Capo V del decreto legislativo n. 81 del 2015 o assuntore di prestazioni di lavoro accessorio (voucher) di cui al Capo VI del decreto legislativo n. 81 del 2015, al personale comandato presso altre amministrazioni pubbliche o titolare di convenzioni con organizzazioni professionali o istituzioni scolastiche finalizzate al praticantato per l'iscrizione ad Albi, Ordini o Collegi oppure all'acquisizione di crediti formativi di qualunque genere.

### **Art. 3. Funzioni e attività oggetto degli incentivi**

1. Ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Codice dei contratti, le prestazioni attribuite al personale di cui all'articolo 2, riguardano le seguenti funzioni o attività che comportano il diritto all'incentivo:
- a) programmazione della spesa per investimenti;
  - b) valutazione preventiva dei progetti;
  - c) predisposizione e controllo delle procedure di gara;
  - d) esecuzione dei contratti pubblici;
  - e) funzioni e compiti attribuiti al RUP dall'articolo 31 del Codice dei contratti;
  - f) direzione dei lavori, ivi incluso il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione anche distintamente e separatamente da questo;
  - g) coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione affidato specificatamente oppure incluso nella direzione dei lavori di cui alla lettera f);
  - h) direzione dell'esecuzione dei contratti di fornitura o servizi;
  - i) collaborazione tecnica, giuridica o amministrativa alle attività di cui alle lettere precedenti.
2. Comportano il diritto all'incentivo altresì le funzioni relative:
- a) al collaudo, ivi incluso il collaudo statico, il collaudo tecnico amministrativo o il certificato di regolare esecuzione nei contratti di lavori;
  - b) la verifica di conformità nei contratti di fornitura o servizi.

### **Art. 4. Esclusioni**

1. Fermo restando quanto il divieto di cui all'articolo 2, comma 5, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera rr), della legge 28 gennaio 2016, n. 11, le attività concernenti la progettazione, secondo le disposizioni degli articoli 23 e 24 del Codice dei contratti, non sono oggetto degli incentivi di cui al presente regolamento.
2. In applicazione dell'articolo 113, comma 2, come interpretato univocamente dalla Corte dei conti, non comportano il riconoscimento dell'incentivo le attività di cui all'articolo 3, comma 1, concernenti procedimenti di affidamento o esecuzione di contratti:
- a) di concessione o di partenariato pubblico-privato di cui rispettivamente alla Parte III e al Titolo I della Parte IV, del Codice dei contratti;
  - b) affidati ad altre amministrazioni pubbliche od organismi pubblici in joint venture con la Stazione appaltante o l'Amministrazione affidante ai sensi dell'articolo 6 del Codice dei contratti, quand'anche l'affidamento sia preceduto da una relazione o da una motivazione circa la convenienza di tale formula alternativa all'appalto a terzi.
  - c) affidati secondo la formula «in house», di cui al Titolo II della Parte IV, del Codice dei contratti,

quand'anche l'affidamento sia preceduto da una relazione o da una motivazione circa la convenienza di tali formule alternative all'appalto a terzi.

3. In applicazione dell'articolo 113, comma 2, come interpretato univocamente dalla Corte dei conti, non danno altresì luogo al riconoscimento dell'incentivo, le attività di cui all'articolo 3, comma 1, concernenti procedimenti di affidamento diretto o esecuzione di contratti affidati direttamente, senza confronto competitivo e, in ogni caso, senza la comparazione delle offerte o delle condizioni di esecuzione oppure senza formazione di graduatoria, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti nonché, fino al 30 giugno 2023 o ad altra data differita per legge, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge n. 77 del 2021, anche qualora preceduti da indagine di mercato, selezione da elenchi o da richieste di più preventivi non previste da una precisa norma di legge.
4. L'eccezione di cui al comma 3 non trova applicazione se l'assenza del confronto competitivo e della graduatoria è stata causata dal procedimento di gara conclusosi con la presentazione di una sola offerta o andato deserto per assenza di offerte.

### **Art. 5. Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta**

1. Il RUP e i dipendenti chiamati ad espletare il complesso delle attività che caratterizzano il processo di affidamento ed esecuzione di un lavoro, acquisizione di un bene o di un servizio sono individuati da parte del Dirigente o Responsabile del servizio competente in base all'organizzazione della Stazione appaltante.
2. Nella scelta si deve comunque tenere conto:
  - a) della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale;
  - b) della competenza, dell'esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali;
  - c) della opportunità di perseguire un'equa ripartizione degli incarichi;
  - d) del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti ed ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali, ove esistano.
3. L'atto di individuazione di cui al comma 1 deve riportare espressamente le funzioni o le attività svolte dai singoli dipendenti individuati, nonché il relativo cronoprogramma.

### **Art. 6. Incarichi svolti a favore di altre Stazioni appaltanti**

1. Nel caso in cui non siano presenti le professionalità tecniche necessarie tra il personale in servizio, il RUP può proporre dipendenti di altre Stazioni appaltanti.
2. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'articolo 3 svolte dal personale della Stazione appaltante a favore di altre Stazioni appaltanti, nel rispetto del regolamento incentivante di queste ultime, sono trasferiti dalla Stazione appaltante beneficiaria della prestazione, alla Stazione appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, per essere corrisposti allo stesso personale.
3. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'articolo 3 svolte a favore della Stazione appaltante dal personale di altre Stazioni appaltanti, trovano copertura nel fondo costituito e ripartito secondo le modalità previste nella presente disciplina e sono trasferiti alla Stazione appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, per essere corrisposti allo stesso personale.

4. In ogni caso il compenso percepito rientra nei limiti di cui all'articolo 11.

### **Art. 7. Attività svolte tramite Centrali di Committenza o Stazioni uniche appaltanti**

1. Quando la Stazione appaltante si avvale delle attività di una centrale di committenza per l'acquisizione di un lavoro, di un servizio o di una fornitura, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'articolo 113, comma 5, del Codice dei contratti, destina una percentuale nell'ambito dell'incentivo per le fasi di competenza svolte dal personale della centrale di committenza. Nella convenzione, contratto o altro accordo che regola i rapporti tra Stazione appaltante e centrale di committenza, sono disciplinate le modalità di liquidazione dell'incentivo.
2. Nel caso in cui la convenzione, contratto o altro accordo di cui al comma 1, preveda una quota da destinare alle attività espletate dalla centrale di committenza, la stessa è comprensiva anche della quota di cui all'articolo 113 del Codice dei contratti; la centrale di committenza, con proprio regolamento o atto equivalente, disciplina le modalità di ripartizione della quota di competenza tra il personale che ha partecipato alle attività.
3. In ogni caso deve essere tenuto conto del personale della Stazione appaltante che presta una o più attività alla Centrale di committenza, in modo che l'applicazione dei commi 1 e 2 non comporti la duplicazione o l'arbitraria estensione del corrispettivo.
4. Ai fini del presente articolo le Stazioni uniche appaltanti di cui all'articolo 13 della legge n. 136 del 2010, sono considerate alla stregua di Centrali Uniche di Committenza.

### **Art. 8. Compatibilità e limiti di impiego**

1. I soggetti individuati per la realizzazione di lavori o per l'acquisizione di servizi o forniture pubbliche possono partecipare, anche contemporaneamente, a più procedimenti e a più attività tra quelle di cui all'articolo 3.
2. Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 113, comma 3, del Codice dei contratti, gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al personale incaricato delle prestazioni professionali di cui al presente regolamento, non possono superare l'importo del 50% (cinquanta per cento) del rispettivo trattamento economico annuo lordo, costituito dalla somma del trattamento economico fondamentale, l'indennità di posizione e l'indennità di risultato o di produttività, ove presenti, da calcolare tenendo conto anche di incarichi eventualmente svolti al medesimo titolo presso altre Stazioni appaltanti.
3. Per le finalità di cui al comma 2 la Stazione appaltante provvede ad acquisire le informazioni necessarie relative ad eventuali incarichi conferiti al personale da altre Stazioni appaltanti e ai relativi incentivi erogati. Per le medesime finalità la struttura competente fornisce le informazioni necessarie alle Stazioni appaltanti di appartenenza per gli incarichi svolti da personale dipendente delle stesse.
4. Gli incaricati devono osservare, per quanto di competenza, le incompatibilità di cui all'articolo 42 del Codice dei contratti, del Regolamento approvato con d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e del Piano triennale anticorruzione adottato dalla Stazione appaltante.
5. La violazione del comma 4 comporta per il soggetto coinvolto, la decadenza dal diritto al percepimento dell'incentivo. Il RUP è responsabile del controllo del rispetto delle condizioni di cui al comma 4 e assume o propone al Dirigente o Responsabile del servizio, se diverso dal RUP, di assumere i provvedimenti di conseguenza.

## **Art. 9. Formazione professionale e strumentazione**

1. Per i dipendenti di cui all'articolo 2, comma 1, la Stazione appaltante:
  - a) promuove l'aggiornamento nell'ambito del piano di formazione del personale, consistente nella partecipazione a corsi di specializzazione, nell'approvvigionamento di testi e pubblicazioni anche attraverso l'abbonamento a riviste specialistiche, ecc.;
  - b) garantisce la dotazione di adeguati spazi operativi e relativi arredi, di adeguate e nuove strumentazioni professionali, di mezzi operativi informatici e di tutti i necessari ed attinenti beni di consumo;
  - c) in particolare, garantisce la dotazione informatica secondo le migliori pratiche e, nel caso di affidamento di contratti per i quali è richiesto l'utilizzo del BIM (Building Information Modeling) di cui all'articolo 23, comma 13, del Codice dei contratti, provvede a fornire l'ufficio di quanto necessario direttamente o tramite contratti di noleggio o di prestazione di servizi.
2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, i dirigenti o i Responsabili dei servizi coinvolti comunicano annualmente, con eventuali aggiornamenti semestrali, alle strutture competenti le esigenze formative dei dipendenti nonché il fabbisogno di strumentazioni, mezzi e beni necessari allo svolgimento delle attività da affidare.

## **Art. 10. Approvazione e proprietà degli elaborati**

1. Gli elaborati prodotti nell'ambito delle attività conferite ai sensi del presente regolamento, recanti l'indicazione dei dipendenti che hanno comunque collaborato attivamente alla loro produzione, con particolare riferimento a quelli che ne hanno assunto la responsabilità, secondo gli incarichi conferiti, sono approvati con atto amministrativo e restano di proprietà piena ed esclusiva della Stazione appaltante, la quale può farvi apportare tutte le modifiche o varianti ritenute opportune e necessarie in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio.
2. Gli elaborati di cui al comma 1 e le attività prestate possono essere utilizzati dai predetti dipendenti ai fini della formazione del proprio curriculum professionale.

## **Art. 11. Costituzione del fondo**

1. E' costituito un fondo nel quale confluiscono tutte le risorse destinate agli incentivi per le funzioni e attività di cui all'articolo 3 nella misura stabilita al successivo comma 3. Nella determinazione a contrarre dei singoli appalti sono determinati gli importi da destinare alla alimentazione del fondo di cui al presente articolo.
2. Ai fini della corresponsione degli incentivi economici correlati all'affidamento delle prestazioni professionali previste dal presente regolamento, nel fondo di cui al comma 1 è iscritta una somma non superiore al 2% (due per cento) modulata sull'importo degli appalti posti a base di gara, I.V.A. esclusa, comprensiva degli oneri non soggetti a ribasso, senza considerare le somme a disposizione dell'amministrazione non oggetto di affidamento in appalto.
3. Ai sensi dell'articolo 113, commi 3 e 4, del Codice dei contratti, il fondo è destinato:
  - a) per un ammontare pari all'80% (ottanta per cento), da ripartire secondo i criteri di cui al presente regolamento, tra i soggetti di cui all'articolo 2;
  - b) per un ammontare pari al 20% (venti per cento), ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata:
    - all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche

per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;

- all'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
- per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

4. Gli incentivi economici sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali previsti dalle norme vigenti compresa la percentuale da accantonare per oneri fiscali (IRAP).

5. La misura effettiva del fondo da costituire è rapportata all'importo a base della correlata procedura di affidamento secondo le seguenti formule:

lavori pubblici:

- a) lavori con importo superiore ad Euro 20.000.000,00: percentuale del 0,5%;
- b) lavori con importo compreso tra la soglia comunitaria di cui all'articolo 35, comma 1, lett. a) del d.lgs. 50/2016 (Euro 5.548.000,00) ed Euro 20.000.000,00: percentuale del 1,2%;
- c) lavori con importo fino alla soglia comunitaria di cui all'articolo 35, comma 1, lett. a) del d.lgs. 50/2016 compresa (Euro 5.548.000,00): percentuale del 2%.

servizi e forniture:

- a) servizi o forniture con importo superiore alla soglia di cui all'articolo 35 del d.lgs. 50/2016: percentuale del 1,5%;
- b) servizi o forniture con importo fino alla soglia di cui all'articolo 35 del d.lgs. 50/2016 compresa: percentuale del 2%.

nel caso di forniture e servizi, in analogia con l'articolo 35, comma 13 e comma 14, per contratti periodici di durata pluriennale, il calcolo è effettuato considerando l'importo mensile:

- moltiplicato per 12 (dodici) in caso di forniture superiori periodiche all'annualità;
- moltiplicato per 48 (quarantotto) in caso di servizi periodici superiori a quattro annualità;

d) in caso di accordi quadro il calcolo è effettuato considerando l'importo totale dell'accordo quadro per le prestazioni concernenti l'affidamento, dei singoli contratti dipendenti dall'accordo quadro per le prestazioni attinenti all'esecuzione;

e) in caso di lotti di cui all'articolo 51 del Codice dei contratti affidati con un unico procedimento di gara, il calcolo è effettuato considerando l'importo totale dei lotti per le prestazioni concernenti l'affidamento, dei singoli lotti aggiudicati per le prestazioni attinenti all'esecuzione.

6. Negli appalti relativi a servizi o forniture il fondo è alimentato solo nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione del contratto ai sensi degli articoli da 16 a 26 del decreto ministeriale 7 marzo 2018, n. 49.

7. Nell'ipotesi in cui l'intervento da realizzare sia qualificato come fornitura con posa in opera, caratterizzato da completamento o assemblaggio del bene in cantiere, la disciplina da applicare per la corresponsione degli incentivi è quella riferita ai lavori.

8. La misura del fondo può essere maggiorata fino a un massimo variabile dal 10% al 20% (dal 10 per cento al venti per cento), fermo restando il limite massimo inderogabile di cui all'articolo 11, comma 3, lettera a), di quella relativa alla corrispondente tipologia e classe di importo nei seguenti casi:

- a) lavori di importo superiore a euro 10.000.000,00 (dieci milioni) purché caratterizzati da particolare complessità in relazione alla tipologia delle opere, all'utilizzo di materiali e componenti innovativi, alla esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistiche o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche;
  - b) servizi e forniture di importo superiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila) purché caratterizzati da particolari complessità sotto il profilo tecnologico o che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze o caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
  - c) affidamenti con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo ovvero in presenza di criteri ai quali in fase di gara sono attribuiti punteggi fondati sulla discrezionalità tecnica e in fase di esecuzione sono soggetti a verifica del loro rispetto e attuazione;
  - d) in caso di interruzione traumatica del procedimento di affidamento (annullamento, revoca ecc.) o dell'esecuzione (risoluzione, recesso ecc.) non riconducibile alla responsabilità della Stazione appaltante o al comportamento negligente, omissivo o non professionale dei soggetti della stessa Stazione appaltante.
9. Fermi restando il relativo necessario adeguamento del quadro economico pertinente e la previsione eccezionale di cui al comma 8, lettera d), nel caso di:
- a) varianti in corso d'opera in aumento o interventi supplementari, l'importo del fondo gravante sul singolo lavoro, servizio o fornitura viene ricalcolato sulla base del nuovo importo, in relazione e proporzione alle funzioni e attività da svolgere posteriormente all'adozione della variante o all'affidamento dell'intervento supplementare;
  - b) varianti in corso d'opera in diminuzione dell'importo contrattuale o interruzione traumatica dell'esecuzione (recesso, risoluzione, annullamento ecc.) l'importo del fondo gravante sul singolo lavoro, servizio o fornitura viene ricalcolato sulla base del nuovo importo, tenendo fermo quanto già determinato in relazione e proporzione alle funzioni e attività già svolte anteriormente alla diminuzione o interruzione.

## **Art. 12. Criteri di ripartizione del fondo**

1. Le somme destinate alla remunerazione degli incentivi per la realizzazione di lavori pubblici e per l'acquisizione di servizi e forniture pubbliche, sono ripartite tenendo conto dei seguenti criteri:
  - a) competenze e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;
  - b) tipologia di incarichi svolti dai tecnici in relazione alle mansioni della categoria in cui sono rispettivamente inquadrati;
  - c) complessità delle opere, dei servizi o delle forniture, derivante anche, ad esempio, dalla necessità di integrare diverse parti di progettazione specialistica.
2. La ripartizione delle risorse di cui al comma 1 è disciplinata dalla **Tabella 1 (quanto agli appalti e contratti di lavori)** e dalla **Tabella 2 (quanto agli appalti e contratti di servizi e forniture)**, allegate al presente regolamento per farne parte integrante sostanziale.
3. Tutte le singole aliquote elementari (intese come ciascuna delle aliquote riferite alla singola funzione affidata all'interno della singola) possono essere incrementate fino ad un massimo del 20% (venti per cento):
  - a) in orizzontale nel senso che la medesima funzione affidata non sia oggetto di affidamento in una o più d'una delle altre fasi, a condizione che per la predetta funzione affidata e incrementata non sia superata la relativa aliquota totale prevista per tutte le fasi;
  - b) in verticale nel senso che nella medesima fase sia stata affidata una o più d'una delle altre

funzioni, a condizione che per la fase nella quale ricade la predetta funzione affidata e incrementata non sia superata l'aliquota totale prevista per la predetta fase.

4. Gli eventuali incrementi di cui al comma 3 sono cumulabili se sono rispettate le condizioni e i limiti ivi descritti, ovvero se non sono superati i limiti inderogabili costituiti dalle aliquote totali per prestazione nel caso di cui al comma 3, lettera a), o le aliquote totali per ciascuna fase nel caso di cui al comma 3, lettera b).
5. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono di norma attribuiti fra i diversi ruoli del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella "Tabella ripartizione incentivo" (allegato Tabella 1 e 2 del presente regolamento) e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.
6. Qualora una o più delle figure professionali individuate dalla normativa in materia di contratti pubblici per lo svolgimento delle attività previste all'articolo 3, comma 1 e 2 non siano state nominate, gli incentivi di loro competenza (come percentualmente definiti) saranno attribuiti a coloro che hanno materialmente svolto le singole attività.
7. Qualora nell'ambito di un'opera pubblica non siano nominati i collaboratori tecnici o amministrativi, le percentuali ad essi attribuite saranno percepite dal RUP che si occuperà anche della relativa fase dell'istruttoria.

### **Art. 13. Erogazione delle somme**

1. Ai fini della erogazione delle somme è necessario l'accertamento del Dirigente o Responsabile del Servizio competente alla realizzazione del lavoro o all'acquisizione di servizi o forniture, dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati.
2. L'accertamento consiste nella verifica che tutte le prestazioni di cui all'articolo 3 già affidate, siano state svolte senza errori o ritardi, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 106 e 107 del Codice dei contratti, anche ai fini delle eventuali decurtazioni di cui ai commi seguenti.
3. Fermo restando quanto stabilito al comma 2, l'incentivo da erogare per l'attività nella quale si sono verificati errori o ritardi imputabili ai dipendenti facenti parte del gruppo di lavoro, è decurtato di una percentuale connessa alla durata del ritardo o alla rilevanza che l'errore ha avuto sull'andamento dei lavori, del servizio o della fornitura, secondo criteri improntati a consequenzialità, interdipendenza, proporzionalità e ragionevolezza. Le riduzioni sono commisurate all'entità del ritardo in ragione delle seguenti percentuali sulla quota spettante:
  - a) del 10% (dieci per cento) per i primi 30 (trenta) giorni di ritardo;
  - b) del 20% (venti per cento) per i 30 (trenta) giorni successivi al periodo di cui alla lettera a);
  - c) del 50% (cinquanta per cento) per ritardi oltre i primi 60 (sessanta) e fino a 90 (novanta) giorni;
  - d) del 100% (cento per cento) per ritardi eccedenti i 90 (novanta) giorni.
4. Ai fini dell'applicazione delle decurtazioni non sono computati nel termine di esecuzione e pertanto non rilevano i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 106 del Codice dei contratti oppure imputabili a decisioni o mancate decisioni assunte dagli organi di governo della Stazione appaltante o, comunque, non imputabili al personale della Stazione appaltante incaricato.

5. Nel caso di cui al comma 3, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il Dirigente o il Responsabile del servizio competente contesta, per iscritto, gli errori o ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento. Le somme non percepite dai dipendenti rimangono nel fondo incrementano la quota del fondo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera a).

#### **Art. 14. Coefficienti di riduzione**

1. Qualora la prestazione professionale inerente un lavoro, un servizio o una fornitura, venga affidata parte al personale interno della Stazione appaltante, ai sensi del presente regolamento, e parte a professionisti esterni, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti della Stazione appaltante o di altre Stazioni appaltanti incaricati ai sensi dell'articolo 5, comma 2, rimangono nel fondo e incrementano la quota di cui all'articolo 11, comma 3, lettera a).

#### **Art. 15. Quantificazione e liquidazione dell'incentivo**

1. Il Dirigente o il Responsabile del servizio in assenza del dirigente, nell'atto con il quale individua i soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, lettere a) e b), stabilisce le percentuali di attribuzione dell'incentivo alle diverse figure professionali facenti parte del gruppo di lavoro interessato.
2. Ai fini della successiva quantificazione e liquidazione dell'incentivo da ripartire fra i soggetti di cui al comma 1, il Dirigente o Responsabile del servizio competente in base all'organizzazione della Stazione appaltante, alla realizzazione del lavoro o all'affidamento di un servizio o fornitura, adotta il relativo atto nei termini che seguono:
- a) per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase di programmazione, verifica della progettazione e affidamento, il Dirigente o il Responsabile del servizio:
- dà atto dell'avvenuta stipula del contratto, valuta il lavoro svolto e l'eventuale presenza di ritardi o errori imputabili ai soggetti incaricati;
  - assume la determinazione o l'atto di liquidazione;
- b) per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase dell'esecuzione, il Dirigente o il Responsabile del servizio:
- approva lo stato di avanzamento ovvero lo stato finale della prestazione dedotta dal contratto, evidenziando eventuali ritardi o errori imputabili ai soggetti incaricati;
  - valuta quanto svolto e l'eventuale presenza di ritardi o errori imputabili ai soggetti incaricati sulla base della documentazione di cui al punto precedente;
  - assume la determinazione o l'atto di liquidazione;
  - per la fase esecutiva di un contratto di durata pluriennale di cui all'articolo 11, comma 5, lettera c), si procede con liquidazione annuale quantificata sulla base di quanto eseguito e accertato;
  - per la fase esecutiva di un accordo quadro o di contratti distinti per lotti di cui all'articolo 11, comma 5, lettere d) ed e), si procede con liquidazione quantificata sulla base di quanto eseguito e accertato rispettivamente per ciascun contratto dipendente dall'accordo quadro o per ciascun lotto;
- c) per la quantificazione ed erogazione relativa all'attività di collaudo, certificazione di regolare esecuzione e verifica di conformità, il Dirigente o il Responsabile del servizio:

- sulla base della documentazione fornitagli dal RUP, se diverso dal Dirigente o Responsabile del servizio, verifica e approva il collaudo, la certificazione di regolare esecuzione o la verifica di conformità, evidenziando eventuali ritardi o errori imputabili ai soggetti incaricati;
- valuta quanto svolto e l'eventuale presenza di ritardi o errori imputabili ai soggetti, sulla base della documentazione di cui al punto precedente;
- assume la determinazione o l'atto di liquidazione.

### **Art. 16. Applicazione, disposizioni transitorie e di coordinamento**

1. Gli incentivi da erogare per le attività realizzate fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento restano assoggettati, saranno liquidati sulla base del presente regolamento.
2. Nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 113, comma 3, del Codice dei contratti, l'esclusione del personale di qualifica dirigenziale dalla corresponsione degli incentivi economici e per le prestazioni di progettazione di cui agli articoli 23 e 24 del Codice dei contratti, si applica a decorrere dal 19 agosto 2014.

### **Art. 17. Entrata in vigore e abrogazioni**

1. Il presente regolamento si applica a decorrere dalla data della sua pubblicazione all'Albo pretorio del Comune o sul profilo di committente di cui all'articolo 29, comma 1, del Codice dei contratti.

**TABELLA 1. Ripartizione del Fondo per la realizzazione di opere e lavori**

 Funzioni affidate	Fasi 	<i>Programmazione</i>	<i>Verifica Validazione</i>	<i>Affidamento</i>	<i>Esecuzione</i>	<b><i>Totale per funzione</i></b>
Responsabile della programmazione		6	-	-	-	<b>6</b>
Responsabile del procedimento		1	15	10	10	<b>36</b>
Verificatore progettazione			5			<b>5</b>
Validatore			5			<b>5</b>
Direzione dei lavori		-	-	-	10	<b>10</b>
Collaboratori del direttore lavori		-	-	-	7	<b>7</b>
Collaudatore/Certificatore regolare esecuzione		-	-	-	5	<b>5</b>
Collaboratori per funzioni tecniche		1	1	1	8	<b>11</b>
Collaboratori per funzioni giuridico-amministrative		1	1	8	5	<b>15</b>
	<b>Totale per fase</b>	<b>9</b>	<b>27</b>	<b>19</b>	<b>45</b>	<b>100</b>

**TABELLA 2. Ripartizione del Fondo per l'acquisizione di servizi e la fornitura di beni**

 Funzioni affidate	Fasi 	<i>Programmazione</i>	<i>Affidamento</i>	<i>Esecuzione</i>	<b><i>Totale per funzione</i></b>
Responsabile della programmazione		3	-	-	<b>3</b>
Responsabile del procedimento		-	10	15	<b>25</b>
Predisposizione e controllo procedure		-	10	-	<b>10</b>
Direttore dell'esecuzione		-	-	30	<b>30</b>
Verificatore della conformità		-	-	6	<b>6</b>
Collaboratori tecnici		1	5	8	<b>14</b>
Collaboratori giuridico-amministrativi		0	5	7	<b>12</b>
	<b>Totale per fase</b>	<b>4</b>	<b>30</b>	<b>66</b>	<b>100</b>